

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 29/04/2013

Oggetto: detassazione dei premi nel 2012 – Decontribuzione dei premi pagati nel 2012

Circolare numero: 015/2013

In sintesi

Segnaliamo che con due recenti decreti sono state fornite prime indicazioni per la fruizione della decontribuzione dei premi di risultato erogati nel 2012 e per la detassazione della somme erogate nel 2013 a fronte di accordi di produttività.

Con riferimento alla **decontribuzione** è necessario – qualora non fosse già stato fatto – provvedere al deposito degli accordi alla Direzione Provinciale del Lavoro (in Friuli Venezia Giulia è competente la Provincia, ma si consiglia di depositare anche presso la DTL) entro il **4 maggio 2013**.

Con riferimento alla **detassazione** è necessario provvedere al deposito degli accordi alla Direzione Provinciale del Lavoro (in Friuli Venezia Giulia è competente la Provincia, ma si consiglia di depositare anche presso la DTL) entro il **13 maggio 2013** unitamente ad apposita autodichiarazione.

Approfondimento

1. Decontribuzione dei premi di risultato aziendali e territoriali erogati nel 2012

Segnaliamo che nella G.U. del 4 aprile scorso è stato pubblicato il decreto che consente la fruizione degli sgravi previdenziali sulle somme corrisposte nel 2012 a seguito di contratti collettivi aziendali o territoriali che prevedano erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, si tratta dei c.d. “Premi di risultato” concordati a livello aziendale o territoriale con le organizzazioni sindacali e datoriali.

Anche per il 2012 – come avvenuto per gli anni precedenti – sarà necessario predisporre apposita domanda all'Inps in base alle istruzioni che verranno emanate dall'Istituto. Non appena emanate le istruzioni di cui è cenno questo Studio provvederà agli adempimenti necessari.

Obbligo di deposito presso la DTL

I contratti aziendali dovrebbero essere già stati depositati presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio al momento della sottoscrizione, in mancanza di deposito lo sgravio non compete. Qualora le aziende non abbiano ancora provveduto, il decreto consente di effettuare il deposito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore ovvero entro il 4 maggio 2013.

2. Detassazione della retribuzione di produttività per il 2013

Segnaliamo che nella G.U. del 29 marzo scorso è stato pubblicato il decreto che rende operativa la detassazione sulla retribuzione di produttività erogata nel 2013.

Ricordiamo che la retribuzione di produttività – similmente a quanto previsto negli anni passati – è assoggettata ad un'aliquota IRPEF agevolata pari al 10%, l'importo massimo detassabile è pari a

2.500,00 euro per percipiente e la detassazione è riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2012.

Per quanto riguarda le somme ammesse al beneficio fiscale, la detassazione 2013 si distingue dalle analoghe misure adottate negli anni precedenti perché adotta una diversa nozione di retribuzione di produttività.

Per il 2013 è, infatti, possibile distinguere due diversi “canali” di accesso al beneficio fiscale:

1. “voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”;
2. “le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:
 - a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
 - b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
 - c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
 - d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica”.

Le nozioni di voci retributive appena riportate non sono di facile interpretazione e, soprattutto, andrebbero valutate caso per caso in funzione delle caratteristiche degli Accordi aziendali (o territoriali). Il Ministero del lavoro con la Circolare n.15 del 3 aprile 2013 ha fornito una prima interpretazione piuttosto articolata e siamo in attesa di una nuova Circolare interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tale contesto lo Studio rimane a disposizione delle aziende interessate per valutare la possibilità di detassare le voci previste negli accordi già sottoscritti.

Nel frattempo – con particolare riferimento ad Accordi aziendali già sottoscritti – consigliamo di seguire le indicazioni di seguito riportate in tema di deposito e di autodichiarazione, partendo dal presupposto che le somme erogate (e/o da erogare) possano essere detassate.

Obbligo di deposito presso la DTL e autodichiarazione

Il decreto appena pubblicato obbliga il datore di lavoro a depositare – entro 30 giorni dalla sottoscrizione – l'accordo collettivo di secondo livello da cui derivano le voci retributive soggette a detassazione. Inoltre l'accordo deve essere corredato da un'autodichiarazione di conformità con le disposizioni del decreto medesimo (il modello è riportato in calce alla presente).

Segnaliamo che la valutazione sulla conformità dell'accordo ai requisiti del decreto spetta, in via esclusiva, alle parti stipulanti e, sotto il profilo formale, può essere contenuta sia in un apposito atto separato che inserita all'interno dello stesso contratto collettivo.

Con riferimento ai termini di deposito, la circolare n. 15/2013 appena emanata dal Ministero del lavoro precisa quanto segue:

- per i contratti collettivi di secondo livello **sottoscritti prima** dell'entrata in vigore del decreto, (ossia prima del 13 aprile del 2013), il termine di trenta giorni per il deposito decorre da tale data. Pertanto il deposito va effettuato entro il 13 maggio 2013.

- per i contratti collettivi, a qualsiasi titolo, **già depositati presso la DTL** (ad. es. anche se depositati per fruire della decontribuzione) non è necessario rinnovare il deposito, ma il datore di lavoro dovrà comunque effettuare **un'apposta autodichiarazione di conformità, indicando gli estremi del contratto collettivo sottoscritto**. L'autodichiarazione può essere validamente effettuata anche tramite posta elettronica certificata ed, in tal caso, la data di invio corrisponderà alla data del deposito.

Con riferimento alla detassabilità delle voci rispetto al momento di erogazione, la circolare citata precisa che in linea generale, non possono essere detassate le voci retributive erogate in periodi precedenti alla sottoscrizione del contratto collettivo di secondo livello. Il Ministero tuttavia specifica che:

- se si tratta di voci retributive corrisposte al termine di un periodo annuale – ad es. premio di produttività – l'intero importo può beneficiare dell'imposta sostitutiva;
- se le somme detassabili sono corrisposte in forza di un contratto collettivo sottoscritto in base alla disciplina previgente, ma comunque compatibile con la nuova nozione di retribuzione di produttività prevista dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, l'imposta sostitutiva è applicabile a partire dal 1° gennaio 2013. Resta fermo l'onere di effettuare l'autodichiarazione di conformità.

3. Organo preposto a ricevere il deposito

Rammentiamo che in base all'art.21 LR n.18/2005 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è la Provincia ad essere competente alla ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello (Provincia di Udine – Unità Operativa Gestione Ingressi Lavoratori Stranieri c/o CPI di Udine II Viale Duodo, 3 -33100 Udine).

In ogni caso – specie alla luce dei nuovi adempimenti sulla detassazione – consigliamo di effettuare il deposito, sia presso la Provincia, sia presso la DTL (Direzione Territoriale del lavoro di Udine Via Stabernao 7, 33100 Udine).

Bozza autodichiarazione

....., addì

Spett. le
Direzione Territoriale del Lavoro di ...
Via ...

Oggetto: Autodichiarazione di conformità dell'Accordo del ai sensi dell'art. 3, DPCM 22 gennaio 2013

Ai sensi dell'art 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, con la presente, la Società dichiara che l'Accordo del, depositato presso codesta Direzione Territoriale del Lavoro in data, è conforme alle disposizioni del DPCM in oggetto ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.

In fede,
p. la Società XXXXXX
